L.R. 4 febbraio 2002, n. 8 (art. 43 e 57).

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.

Art. 43

Impegni di spesa (40).

- 1. La Giunta regionale e i dirigenti delle strutture regionali competenti, nell'àmbito delle proprie attribuzioni, assumono gli impegni di spesa per le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza o si perfezioni entro il termine dell'esercizio. Gli impegni sono assunti, entro la scadenza dell'esercizio di riferimento, nei limiti degli stanziamenti di competenza.
- 2. Con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e delle successive variazioni, costituiscono comunque impegni di spesa, e come tali sono rilevati, senza la necessità di ulteriori atti, le somme stanziate nei capitoli relativi:
- a) alle indennità al Presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della Giunta e del Consiglio regionale;
 - b) alle spese per il funzionamento del Consiglio regionale;
- c) alle spese ed agli oneri per il personale dipendente ed alle altre spese di natura assimilabile;
 - d) agli oneri di ammortamento relativi ai mutui e ai prestiti obbligazionari.
- 3. Il dirigente della struttura regionale preposta alla ragioneria provvede alla prenotazione degli impegni di spesa relativi a quote di obbligazioni pluriennali, derivanti dall'approvazione di piani e programmi adottati dalla Giunta regionale.
- 4. L'accertamento di somme in entrata sui capitoli delle contabilità speciali genera un impegno, per pari importo, nei corrispondenti capitoli della spesa.
- 5. Quando l'obbligazione risulta definitivamente estinta per un importo inferiore a quello del corrispondente impegno, il dirigente della struttura regionale competente deve darne tempestiva comunicazione alla struttura regionale preposta alla ragioneria, la quale procede per la parte inutilizzata:
- a) all'immediato ripristino della disponibilità sullo stanziamento di bilancio, qualora l'impegno sia stato assunto sulla competenza dell'esercizio in corso;
- b) alla cancellazione della correlata posta di residuo passivo, qualora l'obbligazione derivi da esercizi precedenti.

- 6. Per le risorse disposte dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione Europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale, nonché per le risorse disposte dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto, possono essere assunte obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in corrispondenza con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte.
- 7. Per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità e la tempestività dei servizi della Regione, possono essere assunte obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi, nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente.
- 8. Sulla base delle obbligazioni di cui ai precedenti commi 3, 6 e 7 gli impegni sono assunti per l'intera somma, mentre i relativi pagamenti sono comunque contenuti nei limiti dell'autorizzazione annuale di bilancio.
- 9. I dirigenti che propongono alla Giunta regionale o assumono gli atti di impegno sono responsabili in ordine:
 - a) alla legalità della spesa;
- b) alla realizzazione degli obiettivi gestionali loro assegnati dalla Giunta regionale;
 - c) ai criteri economici di buona gestione della spesa;
- d) alla completezza, regolarità e sussistenza della documentazione richiamata nell'atto amministrativo o ad esso allegata;
- e) alle procedure disposte in ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari;
- f) alla corretta applicazione della normativa fiscale in materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura obbligatoria;
- g) alla contestuale verifica dell'accertabilità delle entrate corrispondenti, qualora i capitolo di spesa su cui grava l'impegno assunto con il provvedimento proposto abbiano destinazione vincolata.
- 10. Nel caso in cui vi sia stata acquisizione di beni o servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 45-bis, tra il privato e l'amministratore, il dirigente o il funzionario che abbia determinato la generazione del debito. Per le prestazioni continuative o periodiche, detto effetto si estende ai dirigenti che hanno reso possibili le singole prestazioni (41).
- 11. Le spese inerenti il contenzioso legale sono impegnate e liquidate nell'anno in cui vengono a maturazione (42).

- (40) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente articolo vedi l'art. 16, comma 2, L.R. 13 giugno 2008, n. 15. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 19-27 giugno 2013, n. 159 (Gazz. Uff. 3 luglio 2013, n. 27, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto comma 2, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale all'interpretazione autentica da esso fornita.
- (41) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 3, L.R. 13 giugno 2008, n. 15. Vedi anche l'art. 10, comma 2, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40, riguardo all'applicazione del presente comma anche alle acquisizioni di beni e servizi degli enti strumentali della Regione, nonché agli Istituti, Agenzie, Aziende ed altri enti dipendenti o vigilati della stessa Regione.
- (42) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera d), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

Art. 57

Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali.

- 1. Il bilancio di previsione annuale ed il relativo assestamento, nonché il rendiconto generale degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali in qualunque forma costituiti sono (43):
- a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, accompagnati da specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune riclassificazioni;
- b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla presente legge $\frac{(44)}{}$;
 - c) pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
- 2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale.
- 3. I bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, di cui al primo comma del presente articolo, sono presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre (45).

- 4. La Giunta regionale, sulla base dei bilanci trasmessi al Consiglio regionale, può autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, entro il limite dei quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie (46). L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesi (47) (48).
- 5. Gli assestamenti dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette gli assestamenti dei bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno (49).
- 6. Le variazioni ai bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono soggette alla approvazione del Consiglio regionale, previa istruttoria da parte delle strutture della Giunta regionale, di cui al precedente terzo comma del presente articolo. In sede di approvazione dei rispettivi bilanci il Consiglio regionale può autorizzare gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 23 della presente legge, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti (50).
- 7. I rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico Settore Ragioneria generale per la definitiva istruttoria di propria competenza (51). La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno (52).
- 8. I bilanci delle Società partecipate sono trasmessi ai Dipartimenti competenti per materia ed alla Commissione Consiliare permanente (53).

⁽⁴³⁾ Alinea così modificato dall'art. <u>5, comma 1</u>, <u>L.R. 16 marzo 2004, n. 7</u>.

⁽⁴⁴⁾ Lettera così modificata dall'art. 5, comma 2, L.R. 16 marzo 2004, n. 7.

⁽⁴⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7.

⁽⁴⁶⁾ Periodo così modificato sia dall'*art.* 1, comma 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7 (come modificato, a sua volta, dall'*art.* 31, comma 9, L.R. 11 maggio 2007, n. 9) che dall'art. 52, comma 1, secondo alinea, L.R. 12 giugno 2009, n. 19. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario limite di tre dodicesimi con quello attuale di quattro dodicesimi.

- (47) Periodo così modificato sia dall'art. 1, comma 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7 (come modificato, a sua volta, dall'art. 31, comma 9, L.R. 11 maggio 2007, n. 9) che dall'art. 52, comma 1, secondo alinea, L.R. 12 giugno 2009, n. 19. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originaria durata di tre mesi dell'esercizio provvisorio con quella attuale di quattro mesi.
- (48) Comma aggiunto dall'art. <u>5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7</u>, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.
- (49) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7.
- (50) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7.
- (51) Periodo così modificato dall'art. 10, comma 4, L.R. 11 agosto 2004, n. 18.
- (52) Comma aggiunto dall'*art.* 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7, poi così modificato come indicato nella nota che precede.
- (53) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lettera e), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.